



Comune di ARBOREA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 3324 del 24 febbraio 2009

ORDINANZA N° 03/2009

RETTIFICA ORDINANZA N. 02/2007 DEL 04/01/2007 "ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO"

L. R. 18.05.2006, n. 5 - L.R. 06.12.2006, n. 17 - Regolamento per la disciplina del commercio su area privata, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 02 del 04/01/2007 "Orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - apertura domenicale e festiva nel periodo di maggiore afflusso turistico degli esercizi di vendita al dettaglio - art. 5 Legge Regionale 18.05.2006, n. 5;

RAVVISTA la necessità di adeguare la precedente Ordinanza n° 02/2007 alla luce del nuovo Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area privata, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008;

VISTA la Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006;

VISTA la Legge Regionale 06.12.2006, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 18.05.2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14.12.2006;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area privata, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008;

VISTO l'articolo 5, comma 5 della L.R. 5/2006 che prevede la chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, così come modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 06.12.2006, n. 17 e l'art. 21 del citato Regolamento;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

la rettifica della precedente Ordinanza n. 2 del 04/01/2007, come viene indicato di seguito:

ARTICOLO 1 (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.

Viale Omodeo n. 5 - 09092 - Arborea

Centralino A.A.G.G. 0783/80331 - Fax: 8033222/223 - Uff. Anagrafe 8033204 - Uff. Tecnico 8033216 - SUAP 8033210 - Uff. Ragioneria 8033224 - Uff. Ass. Sociali 8033205 - Pol. Municipale 8033215 - Cod. Fisc. 80004550952 - P. IV/A 00357550953

E mail commercio@comune.arborea.oristano.it - sportellounicoedilizia@comune.arborea.or.it

2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
3. In occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza, quali esemplificando la festività del Santo Patrono, nonché in occasione di sagre e fiere locali, e comunque nei periodi di maggiore afflusso turistico, gli esercizi commerciali, al fine di rispondere alle esigenze di vita e di lavoro dei cittadini, possono superare l'orario di apertura delle 13 ore giornaliere ed è consentita la protrazione dell'orario di chiusura oltre le ore 22:00, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al Comune. E' fatta salva la possibilità di intervenire con provvedimenti restrittivi che limitino la protrazione di orario oltre le ore 22:00 qualora siano accertate situazioni di disturbo al riposo e all'occupazione delle persone ovvero per particolari motivi di ordine pubblico.
4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico **ed al Comune** l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché l'eventuale giorno di chiusura settimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 2 (CHIUSURA INFRASETTIMANALE)

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

ARTICOLO 3 (CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE)

1. **Salvo quanto previsto dal comma 3, è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.**
2. E' fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico per almeno quattro ore ogni tre giorni di festività.
3. E' disposta la chiusura **inderogabile** nei seguenti giorni:
 - **1° GENNAIO**
 - **PASQUA**
 - **25 APRILE**
 - **1° MAGGIO**
 - **25 e 26 DICEMBRE**

così come stabilito dell'art. 3, comma 6, della L.R. 06 /12/2006, n. 17.

ARTICOLO 4 (ESCLUSIONI)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa.
2. Per quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della L. R. n. 5/2006, in relazione all'applicazione del D.Lgs. n. 114/1998 per le parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: "le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; e le sale cinematografiche".

Viale Omodeo n. 5 - 09092 Arborea

=====

☎ Centralino A.A.G.G. 0783/80331 - Fax: 8033222/223 - Uff. Anagrafe 8033204 - Uff. Tecnico 8033216 - S.U.A.P. 8033210 - Uff. Ragioneria 8033224 - Uff. Ass. Sociali 8033205 - Pol. Municipale 8033215 - Cod. Fisc. 80004550952 - P. IV/A 00357550953

E mail commercio@comune.arborea.oristano.it - - sportellounicoedilizia@comune.arborea.or.it

**ARTICOLO 5
(ATTIVITÀ COMMERCIALE IN ORARIO NOTTURNO)**

1. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività commerciale in orario notturno.

**ARTICOLO 6
(SANZIONI)**

1. I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti, come previsto dall'art. 18 – comma 3.- della L.R. 18.05.2006 n. 5, così come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 17/2006 e dall'art. 31 del citato Regolamento Comunale.

**ARTICOLO 7
(ABROGAZIONI)**

1. La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 114/1998.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267, il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi commerciali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Le forze dell'ordine sono incaricate al controllo del rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2009

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Costella

=====

Copia della presente Ordinanza viene affissa all'albo dell'Ente e si trasmette in copia a:

- A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio del Comune di Arborea;
- Alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese di commercio;
- Alle organizzazioni di tutela dei consumatori;
- Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri - Arborea;
- Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Questura di Oristano;

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

=====

☎ Centralino A.A.G.G. 0783/80331 – Fax: 8033222/223 – Uff. Anagrafe 8033204 – Uff. Tecnico 8033216 – S.U.A.P. 8033210 – Uff. Ragioneria 8033224 – Uff. Ass. Sociali 8033205 – Pol. Municipale 8033215 – Cod. Fisc. 80004550952 – P. IV/A 00357550953

E mail commercio@comune.arborea.oristano.it - - sportellounicoedilizia@comune.arborea.or.it.